



**COMUNE DI MONTEROTONDO**

**SEGRETARIO GENERALE**

**DETERMINAZIONE N. 955 DEL 29/11/2022**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022  
DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020**



## COMUNE DI MONTEROTONDO

### SEGRETARIO GENERALE

#### SERVIZIO RISORSE UMANE (TRATTAMENTO GIURIDICO), PERFORMANCE, TRASPARENZA E CONTROLLI

#### ESERCIZIO FINANZIARIO 2022

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022  
DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO  
DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020**

### II DIRIGENTE

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

#### **Richiamate**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 02/02/2022, relativa alla modifica della nuova macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 21/06/2022, come modificata con deliberazione della Giunta comunale n. 182 del 04/08/2022, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024 e il Piano degli Obiettivi e delle Performance (POP) 2022;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31/05/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022/2024;

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 26/04/2022, avente ad oggetto: approvazione del Documento Unico Di Programmazione (DUP) 2022-2024 da presentare al Consiglio Comunale;

**Vista** la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31/05/2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2022 – 2024;

**Vista** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 31.5.2022, approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

**Visto** il vigente statuto comunale;

**Visti** gli articoli 97, comma 4, 107, comma 2, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 7 del 25/05/2021 - Prot. 20849 del 25 maggio 2021 con il quale è stato conferito al Segretario Generale l'incarico dirigenziale relativamente al Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico), nonché le relative competenze per i procedimenti di competenza dell'area diretta;

**Visto** il Provvedimento dirigenziale prot. n. 20916 del 25/05/2021, con il quale il Segretario Generale ha conferito al dott. Cristiano De Angelis l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Programmazione, Controllo, Risorse Umane (Trattamento Giuridico);

#### **Premesso che:**

- il d.lgs 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;

- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate al Fondo per le risorse decentrate sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

**Richiamato:**

- l'art. 23, c. 2, del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, per il quale "a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016";
- l'art. 33, c. 2, del D.L. 30 aprile 2019 n. 40, in base al quale "il limite di cui all'art. 23 comma 2 del D.L. 25 maggio 2017 n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018", nonché il D.P.C.M. 17 marzo 2020 (in G.U. 27 aprile 2020 n. 108) - attuativo del riportato art. 33, c.2, in vigore dal 20 aprile 2020 - in cui è precisato che "in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018";

**Visto** l'art. 40, D. Lgs. n. 165/2001, il cui comma 3-quinquies consente agli enti locali di destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;

**Considerato** che il Comune di Monterotondo risulta rispettare i vincoli posti dalla contrattazione nazionale ed i parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in quanto non si trova nella condizione di ente dissestato e di non essere in predissesto;

**Tenuto Conto** che l'Ente ha rispettato e rispetta le disposizioni legislative in tema di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 1, c. 557, della legge 27 dicembre 2006 n. 296;

**Dato Atto** che con delibera di Giunta n.102 del 13.04.2018 è stato adottato il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni dirigenziali;

**Richiamata** la deliberazione Giunta com.le n. 192 del 09/09/2022 avente ad oggetto la contrattazione integrativa area dirigenza - atto di indirizzo per il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo triennale e modifica costituzione della delegazione trattante di parte pubblica;

**Visto** il CCNL relativo al personale delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;

**Dato Atto** che sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 4-ter del D. Lgs. n. 165/2001, e dell'Atto di Indirizzo, è stata attuata la semplificazione dell'alimentazione e gestione dei fondi cui confluiscono le risorse accessorie. Nello specifico l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto 2016-2018;

**Verificato** che il nuovo CCNL relativo al personale dirigenziale dell'Area delle Funzioni locali per il triennio 2016-2018 che prevede la disapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999:

- art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
- art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
- art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato)

**Richiamata** la Deliberazione Giunta Com.le n. 13 del 21/01/2021 avente ad oggetto: costituzione provvisoria del fondo delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza art. 57 del CCNL 17.12.2020 - anno 2021, dalla quale risultano i seguenti dati:

- la costituzione provvisoria del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dipendente con qualifica dirigenziale per l'anno 2021, è pari all'importo complessivo di € 77.637,00;

- l'Amministrazione comunale, in considerazione della rilevanza e della complessità degli incarichi dirigenziali conferiti, ritiene opportuno integrare la retribuzione di posizione e di risultato dei Dirigenti con un'indennità ad personam per complessivi euro 16.634,00

#### **Richiamato**

- l'art. 33, comma 2 del D.L. 30/4/2019, n. 34 convertito nella Legge 28.06.2019, n. 58 che, nell'ultimo periodo, stabilisce che: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. 27/5/2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;
- il D.M. 17 marzo 2020 di attuazione delle disposizioni del citato D. L. n. 34/2019 che conferma l'adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei Comuni;
- la Circolare esplicativa del 13 maggio 2020 pubblicata nella G.U. n. 226 dell'11.09.2020, nella quale si ribadisce che il limite iniziale è fatto salvo qualora il numero dei dipendenti risulti inferiore a quello registrato in data 31.12.2018, e che pertanto *"il predetto limite non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato articolo 33 del D.L. 34/2019"*;

**Di dare atto** che la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e risultato del personale dipendente, con qualifica dirigenziale pari a tre unità per l'anno 2018, (rif. D.D. 855 del 30.11.2018) è pari all'importo complessivo di € 76.435,84 e **che pertanto il valore medio pro capite anno 2018 di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019 è pari a euro 25.478,61, calcolato su n. 3 dirigenti;**

**Considerato** che il personale dirigenziale attualmente in servizio risulta pari a n. 4 unità a tempo determinato;

**Dato atto** che le disposizioni di cui all'art. 33 del D.L. n. 34/2019, si applicano solo per incremento di unità di personale, acquisite a tempo indeterminato.

**Viste** in particolare, ai fini della costituzione del fondo anno 2021, le seguenti norme del CCNL, oltre a quella base di cui all'articolo 57:

- art. 45, che individua le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- art. 56, di incremento percentuale delle risorse;
- art. 60, che conferma il principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti;

**Tenuto conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2022, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 23 c.2 del d.lgs. 75/2017 come rimodulato dall'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019

**Considerato** che il CCNL 2016-2018 ha disapplicato l'articolo 27 del CCNL 1999, ad esclusione dei commi 1 e 5. Pertanto:

- gli enti determinano i valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne;
- gli enti del comparto, con strutture organizzative complesse approvate con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, che dispongano delle relative risorse, possono superare il valore massimo della retribuzione di posizione.
- L'articolo 54 del nuovo Contratto ha incrementato l'importo annuo lordo della retribuzione di posizione di euro 409,50 comprensivo della 13ª mensilità, rideterminando gli importi minimi e massimi rispettivamente in euro 11.942,67 ed euro 45.512,37. Gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2018.

**Dato atto** quindi che ai sensi degli artt. 54 e 56 la retribuzione di posizione e le risorse del fondo vengono incrementate come di seguito specificato:

| Riferimento al CCNL | Descrizione   |
|---------------------|---|
| 54, comma 4         | Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50  |
| 54, comma 6         | In conseguenza di quanto previsto dai commi 4 e 5, con la medesima decorrenza del 1°/1/2018 ivi indicata, i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione di cui all'art. 5, comma 3 del CCNL del 3.8.2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37. |
| 56, commi 1 e 2     | Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato   |

**Dato Atto** che successivamente alla costituzione del Fondo del salario accessorio si provvederà alla destinazione delle risorse mediante avvio della contrattazione integrativa, nel rispetto della contrattazione nazionale e dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni di legge, secondo quanto previsto dall'art. 40, c. 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e smi.;

**Preso atto** che, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018 avvenuta in data 17 dicembre 2020, **gli enti dovranno costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali** previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio e che le risorse che compongono il nuovo fondo sono (comma 2):

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel 2020, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001;
- c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni (in analogia con l'art. 67, comma 2, lett. c) e comma 3, lett. d) del CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018);
- d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico);
- e) risorse autonomamente stanziati dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili

**Richiamato** l'art.57 comma 3, del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 ai sensi del quale le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato; alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle stesse. Eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che, in un determinato anno, non sia stato possibile utilizzare

integralmente per tale finalità, incrementano, per il medesimo anno, le risorse destinate a retribuzione di risultato.

**Vista** la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno **2020**, è pari all'importo complessivo di **€ 76.435,84 (rif. Determinazione N. 895 del 04/12/2020)**, che costituisce l'unico importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57 nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall'organo di revisione con Verbale n. 29 del 23/12/2020

**Dato Atto** che con **determinazione dirigenziale n. 708 del 21/10/2021** si è provveduto alla costituzione definitiva del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 di cui all'art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza sottoscritto il 17.12.2020 pari a **€ 80.868,99**

**Richiamato** l'articolo 60 del CCNL stabilisce che il trattamento economico dei dirigenti ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente. Per effetto di tale principio, ai dirigenti possono essere erogati solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale. Detti compensi sono erogati a titolo di retribuzione di risultato, in aggiunta alla stessa. Compete alla contrattazione integrativa definire "i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all'art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato" (art. 45, CCNL).

**Dato inoltre atto** che:

- le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante sono imputate contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

**Ritenuto** quindi di costituire il fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'anno **2022** negli importi che seguono:

| Riferimento al CCNL          | Descrizione  | Valore             |
|------------------------------|--|--------------------|
| art. 57, comma 2, lettera a) | Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel <b>2020</b> , ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno | <b>€ 76.435,84</b> |
| art. 56 comma 1              | A decorrere dal 1° gennaio 2018. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 20098 – 2009), sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015  | <b>€ 3.231,99</b>  |
| Art. 57, comma 2, lettera b) | Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001  | <b>0</b>           |
| Art. 57, comma 2, lettera c) | Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;  | <b>0</b>           |
| Art. 57, comma 2, lettera c) | RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni  | <b>0</b>           |
| Art. 57, comma 2, lettera d) | Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60  | <b>€ 0</b>         |

|                              |  |                    |
|------------------------------|--|--------------------|
|                              | (Onnicomprensività del trattamento economico)  |                    |
| Art. 57, comma 2, lettera e) | Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili | <b>€ 1.201,16</b>  |
| Art.57 comma 3               | Risorse anno 2021 non integralmente utilizzate   | <b>0</b>           |
|                              | <b>TOTALE</b>  | <b>€ 80.868,99</b> |

**Preso atto** che, ai fini dell'applicazione dell'art. 56, comma 1 del CCNL 17.12.2020, è stata quantificata, anche per l'esercizio 2022, la voce prevista prendendo come riferimento i dati contenuti nel conto annuale 2015, nel seguente modo:

|  |  |
|--|--|
| <b>Monte Salari Dirigenti 2015 – Somma T12-T13</b> | <b>Applicazione art. 56, comma 1 CCNL 17.12.2020 – calcolo anno 2021</b> |
| <b>€ 211.241,00</b>                                | <b>€ 3.231,99</b>  |

**Visto** l'art. 11, comma 1 del D. L. 14.12.2018, n. 135 convertito nella Legge 11.02.2019, n. 12, che stabilisce che il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 75/2017, dai contratti nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 165/2001;

**Preso atto**, quindi, che l'importo di cui all'1,53% del monte salari dell'anno 2015 pari **€ 3.231,99** non rientra nel citato limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017;

**Preso atto** della graduazione delle posizioni dirigenziali attualmente vigente e approvata con Deliberazione Giunta Com.le Atto n. 13 del 21/01/2021 per come segue:

| QUALIFICA     | Retribuzione posizione (€) | Retribuzione risultato (€) | Assegno ad personam | TOTALE           |
|---------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|------------------|
| <b>TOTALI</b> | <b>65.426,00</b>           | <b>12.211,00</b>           | <b>16.634,00</b>    | <b>94.271,00</b> |

#### Verifica ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 75/2017

- Fondo dirigenti 2016 : € 76.435,84
- Fondo dirigenti 2021: **€ 80.868,99**  
Maggiore costo del fondo (80.868,99 - 76.435,84) = euro **4.433,15 di cui:**
  - **€ 3.231,99** incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti), anno 2021, ai sensi dell'art. 56 comma 1 del CCNL 17.12.2020; (incremento non rilevante ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017).
  - **€ 1.201,16** integrazione da risorse autonomamente stanziare dal Comune di Monterotondo per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio ai sensi dell'art.57 comma 2 lett. e) del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020;
- Il maggior costo del fondo **pari a € 1.201,16** verrà sterilizzato con compensazioni a valere sui singoli fondi contrattuali, al fine di rispettare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale del 2016

**Dato atto** che gli incrementi previsti dai nuovi contratti nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 D.lgs. 165/2001 pari a **€ 3.231,99** ( incremento ai sensi dell'art. 56, comma 1 del CCNL 17.12.2020), non rilevano ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;

**Verificato** che il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per l'Area Dirigenza anno 2022 come sopra determinato consente di rispettare le seguenti condizioni:

- ▶ rispetto dell'art. 57 comma 3 del CCNL area Dirigenti del 17.12.2020 ai sensi del quale alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse stesse, infatti la retribuzione di risultato pari a euro **12.211,00** è superiore al minimo del 15% previsto dal Contratto nazionale;

- rispetto dell'art.54 comma 6 del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 il quale stabilisce che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.

**Ricordato che:**

- le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e al risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive e quindi per almeno € 11.645,55;
- eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2022 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate a retribuzione di risultato nel corrente anno;
- nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2022 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2023)

**Dato atto che:**

- al momento della sottoscrizione della contrattazione integrativa saranno impegnate le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili e che il fondo in parola va costituito dai singoli enti, con proprio atto unilaterale, in conformità alle disposizioni di legge e della contrattazione nazionale;
- il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;
- la copertura finanziaria degli importi iscritti nel Fondo è assicurata nel bilancio di previsione 2022-2024, capitolo 7249.00 Codice SIOPE 1104, e che i relativi contributi (CPDEL, INAIL, IRAP) trovano copertura nei rispettivi capitoli del bilancio in corso, 7249.01 e 7249.07;

**Atteso che**, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del CCDI anno 2022, si provvederà agli adempimenti relativi al controllo sulla compatibilità dei costi, previsti dall'art.40-bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001

**Richiamata** la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "trattamento accessorio" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilanci;

**Tenuto Conto** che il Fondo per le risorse decentrate 2022, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

**Verificato** che tale costituzione del fondo è compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.lgs. 75/2017 come da seguente prospetto:

| <b>Calcolo limite salario accessorio 2022</b>                                      |                     |
|--|---------------------|
| fondo salario accessorio anno corrente   | € 608.500,12        |
| fondo posizioni organizzative anno corrente  | € 195.000,00        |
| maggiorazione posizione e risultato segretario anno corrente                       | € 21.048,00         |
| <b>fondo dirigenza anno corrente</b>   | <b>€ 77.637,00</b>  |
| fondo straordinario anno corrente  | € 72.995,82         |
| eventuali altre voci accessorie anno corrente                                      | € -                 |
| <b>ammontare parziale salario accessorio anno corrente</b>                         | <b>€ 975.180,94</b> |
| fondo salario accessorio anno 2016   | € 624.339,00        |
| fondo posizioni organizzative anno 2016  | € 184.400,00        |
| maggiorazione posizione e risultato segretario anno 2016                           | € 21.048,00         |
| <b>fondo dirigenza anno 2016</b>   | <b>€ 75.582,00</b>  |
| fondo straordinario anno 2016  | € 74.632,00         |
| eventuali altre voci accessorie anno 2016  | € -                 |
| <b>limite salario accessorio anno 2016</b>   | <b>€ 980.001,00</b> |
| <b>nuovo limite salario accessorio anno corrente</b>                               | <b>€ 980.001,00</b> |
| <b>decurtazione sul fondo rispetto anno 2016</b>                                   | <b>€ -</b>          |
| <b>eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto limite 2016</b> | <b>€ 4.820,06</b>   |



**Tenuto Conto** che la Ragioneria Generale dello Stato in sede di controllo del Conto Annuale 2016 ha richiesto che anche la determina dirigenziale di costituzione del Fondo del personale dirigente, sia sottoposta a controllo e verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti per la relativa certificazione degli oneri ai sensi dell'art.40bis del D.lgs 165/2001

**Atteso che** la presente determina di costituzione del Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti – Anno 2022 sarà pertanto trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti ai fini della certificazione in merito alla compatibilità dei costi, con i vincoli di Bilancio e con quelli derivanti dall'applicazione delle norme di Legge, così come richiesto dalla Ragioneria Generale dello Stato

**Richiamato** il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione stabilendo inoltre che la spesa riguardante il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività è interamente prevista nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce e, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, non potendo essere impegnata, è vincolata con la determina di costituzione del fondo, determinando un'economia di spesa che confluisce nella quota vincolata dell'avanzo d'amministrazione;

**Dato atto** che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e art. 4 CCNL Area delle Funzioni locali 2016-2018;

**Ricordato** che l'ente potrà, in ogni momento, procedere a rideterminare l'importo del fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione degli importi qui riepilogati;

**Richiamato** il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs 118/2011 che prevede "Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei Revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate"

**Precisato** che il fondo potrà essere considerato definitivo esclusivamente a seguito dei controlli di cui all'art. 40-bis, comma 1, del D.lgs. 165/2001;

**Tenuto conto** che il firmatario del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/1990, ha verificato l'insussistenza di conflitto d'interesse per se stesso e per i titolari degli uffici di propria competenza, autorizzati ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale.

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visti:**

- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare l'art. 40, come modificato dal D.lgs. 150/2009;
- il CCNL relativo al personale (dirigenziale) delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'art. 1, commi 557 e 557-ter;
- l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che prevede che l'ammontare complessivo del trattamento accessorio non sia superiore a quello dell'anno 2016;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, così come corretto ed integrato dal D.lgs. 126/2014;
- il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;

**Ravvisata** la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell' art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**D E T E R M I N A**

**1. Di dare atto** che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

**2. Di costituire** il **Fondo definitivo per l'anno 2022** di cui all'art. 57 del CCNL sottoscritto il 17.12.2020 relativamente al personale dirigente del Comparto Funzioni Locali come da seguente prospetto:

| Riferimento al CCNL          | Descrizione  | Valore             |
|------------------------------|--|--------------------|
| art. 57, comma 2, lettera a) | Unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili - negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d.lgs. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nel <b>2020</b> , ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno | <b>€ 76.435,84</b> |
| art. 56 comma 1              | A decorrere dal 1° gennaio 2018. Le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 20098 – 2009), sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015  | <b>€ 3.231,99</b>  |
| Art. 57, comma 2, lettera b) | Risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d.lgs. 165/2001  | <b>0</b>           |
| Art. 57, comma 2, lettera c) | Importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dal 2021, compresa la quota di tredicesima mensilità;  | <b>0</b>           |
| Art. 57, comma 2, lettera c) | RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiore a quindici giorni  | <b>0</b>           |
| Art. 57, comma 2, lettera d) | Somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60 (Onnicomprensività del trattamento economico)  | <b>€ 0</b>         |
| Art. 57, comma 2, lettera e) | Risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili   | <b>€ 1.201,16</b>  |
| Art.57 comma 3               | Risorse anno 2021 non integralmente utilizzate   | <b>0</b>           |
|                              | <b>TOTALE</b>  | <b>€ 80.868,99</b> |

**3. Di dare atto** che la costituzione del Fondo per l'anno 2022 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

**4. Di rilevare** che, come evidenziato nel seguente **prospetto di Verifica del limite del Fondo Salario Accessorio della dirigenza 2022**, al fine di garantire il rispetto del limite di legge, a tal fine contenendo il trattamento accessorio complessivo del personale dell'anno 2022, nella somma delle sue macro-componenti (fondo per le risorse decentrate del personale dipendente, budget per la retribuzione di posizione e risultato dei titolari di posizione organizzativa, maggiorazione di posizione e risultato del Segretario comunale, fondo Dirigenza, fondo per il lavoro straordinario), entro l'equivalente importo dell'anno 2016, non è necessario procedere ad alcuna decurtazione del fondo del corrente anno, in quanto lo stesso consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale per quanto

concerne la conformità alle disposizioni dell'art. 23 c.2 del D.Lg.vo n. 75/2017e dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019:

| <b>Calcolo limite salario accessorio 2022</b>                                      |                     |
|--|---------------------|
| fondo salario accessorio anno corrente   | € 608.500,12        |
| fondo posizioni organizzative anno corrente  | € 195.000,00        |
| maggiorazione posizione e risultato segretario anno corrente                       | € 21.048,00         |
| <b>fondo dirigenza anno corrente</b>   | <b>€ 77.637,00</b>  |
| fondo straordinario anno corrente  | € 72.995,82         |
| eventuali altre voci accessorie anno corrente                                      | € -                 |
| <b>ammontare parziale salario accessorio anno corrente</b>                         | <b>€ 975.180,94</b> |
| fondo salario accessorio anno 2016   | € 624.339,00        |
| fondo posizioni organizzative anno 2016  | € 184.400,00        |
| maggiorazione posizione e risultato segretario anno 2016                           | € 21.048,00         |
| <b>fondo dirigenza anno 2016</b>   | <b>€ 75.582,00</b>  |
| fondo straordinario anno 2016  | € 74.632,00         |
| eventuali altre voci accessorie anno 2016  | € -                 |
| <b>limite salario accessorio anno 2016</b>   | <b>€ 980.001,00</b> |
| <b>nuovo limite salario accessorio anno corrente</b>                               | <b>€ 980.001,00</b> |
| <b>decurtazione sul fondo rispetto anno 2016</b>                                   | <b>€ -</b>          |
| <b>eventuale disponibilità incremento fondo anno corrente rispetto limite 2016</b> | <b>€ 4.820,06</b>   |

#### 5. Di dare atto:

- sono rispettati i vincoli sul pareggio di bilancio nei termini del saldo finale di competenza previsto dalla legge di stabilità e le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale, nonché la normativa contrattuale vigente;
- che le risorse di cui al presente provvedimento sono erogate in osservanza delle disposizioni previste dalla vigente normativa contrattuale in materia
- che l'indennità ad personam, consistendo in una voce di costo del trattamento economico fondamentale, distinta dalla retribuzione di posizione o di risultato, è alimentata con le risorse di Bilancio, quindi non transitando dal relativo fondo della dirigenza pertanto non può che essere estranea al perimetro di applicazione dello specifico vincolo di spesa di cui al comma 2, dell'art. 23, D.Lgs. n. 75 del 2017 riferito espressamente al solo "trattamento accessorio".
- della seguente verifica ai sensi dell'Art. 23 del D.lgs. 75/2017:
  - ☞ Fondo dirigenti 2016 : € 76.435,84
  - ☞ Fondo dirigenti 2021: € **80.868,99**

Maggiore costo del fondo (80.868,99 - 76.435,84) = euro **4.433,15 di cui:**

  - € **3.231,99** incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018 utilizzati per finanziare l'adeguamento in aumento per garantire l'invarianza del valore medio pro capite riferito all'anno 2018
  - € **1.201,16** integrazione da risorse autonomamente stanziata dal Comune di Monterotondo per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio ai sensi dell'art.57 comma 2 lett. e) del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020;
  - Il maggior costo del fondo **pari a € 1.201,16** verrà sterilizzato con compensazioni a valere sui singoli fondi contrattuali, al fine di rispettare l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale del 2016
  - ☞ che gli incrementi previsti dai nuovi contratti nazionali di lavoro a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 D.lgs. 165/2001 pari a € **3.231,99** ( incremento ai sensi dell'art. 56, non rilevano ai fini del rispetto del limite dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017;;
  - ☞ rispetto dell'art. 57 comma 3 del CCNL area Dirigenti del 17.12.2020 ai sensi del quale alla retribuzione di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse stesse, infatti la retribuzione di risultato pari a euro 12.211,00 è superiore al minimo del 15% previsto dal Contratto nazionale;

- rispetto dell'art.54 comma 6 del CCNL Area Dirigenza del 17.12.2020 il quale stabilisce che i valori minimi e massimi della retribuzione di posizione per l'Area II sono rispettivamente rideterminati nel valore minimo di € 11.942,67 e nel valore massimo di € 45.512,37.

#### **6. Di dare atto che**

- la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023, capitolo 7249.00 Codice SIOPE 1104, e che i relativi contributi (CPDEL, INAIL, IRAP) trovano copertura nei rispettivi capitoli del bilancio in corso, 7249.01 e 7249.07;
- **l'indennità ad personam dei dirigenti** pari a euro 16.634,00 trova copertura nei seguenti capitoli di bilancio:
  - capitolo 550.00 per il Dirigente Dipartimento risorse economiche e finanziarie;
  - capitolo 3100.00 per il Dirigente Dipartimento Servizi alla Persona;
  - capitolo 3500.00 per il Dirigente Dipartimento Governo del Territorio;
  - capitolo 1600.00 per il Comandante del Corpo di Polizia Locale;

**7. Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile

**8. Di trasmettere** il presente atto al Dirigente del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2022;

**9. Di dare atto** che con la sottoscrizione del presente provvedimento il Dirigente del Dipartimento Attività Economico finanziarie, attesta la compatibilità del programma del pagamento derivante dal formale impegno di spesa ad obbligazione giuridicamente costituita, con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/09 e dell'art. 183 c. 3 del d.lgs. 267/2000,

**10. Di dare atto** che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

**11. Di subordinare** l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2022 entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV), per la parte destinata all'indennità di risultato della dirigenza;

**12. Di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico), Performance, Trasparenza e Controlli Dott. Cristiano De Angelis;

**13. Di dare atto** che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6-bis della L. 241/1990 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 né in capo al responsabile del procedimento né in capo al Dirigente che sottoscrive il presente atto;

**14. Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, come convertito in legge 213/2012, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Segretario Generale - Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico) dott.ssa Giuseppina Antonelli;

**15. Di comunicare**, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.lgs. 165/2001 e art. 4 CCNL Area delle Funzioni locali 2016-2018

**16. Di pubblicare** la presente determinazione:

- all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- nel sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nella Sezione Amministrazione Trasparente ➡ Personale ➡ Dirigenti
- nel sito istituzionale del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente -> Provvedimenti -> Provvedimenti dirigenti amministrativi", mediante l'inserimento nell'elenco semestrale di cui all'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013

**17. Di trasmettere** il presente atto alle Organizzazioni sindacali territoriali, al presidente della delegazione trattante e alle RSU aziendali ai sensi dell'art.5, comma 2, del D.Lgs.165/2001 e dell'art.4, C.C.N.L. 21.5.2018.

**18. Di inoltrare** la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001, all'Organo di Revisione per l'acquisizione del prescritto parere in attuazione delle circolari MEF RGS n. 20 del 05.05.2017 e, precedentemente, n. 25 del 19.07.2012

**19. Di dare atto** che avverso il presente provvedimento è ammesso il relativo ricorso dinanzi l'autorità giudiziaria ordinaria, entro i termini disposti dal vigente codice di procedura civile.

**Il Responsabile del Procedimento**

**P.O. del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico)**

**Performance, Trasparenza e Controlli,**

Dott. Cristiano De Angelis

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dirigente del Dipartimento Affari Generali**

Dott.ssa Giuseppina Antonelli

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1248 del , ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE.

**IL DIRIGENTE  
SEGRETARIO GENERALE  
Giuseppina Antonelli**

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Antonelli Giuseppina in data 23/11/2022



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 1248**

Settore Proponente: **SEGRETARIO GENERALE**

Ufficio Proponente: **Servizio risorse umane (trattamento giuridico), performance, trasparenza e controlli**

Oggetto: **COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2022 DI CUI ALL'ART. 57 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELLA DIRIGENZA SOTTOSCRITTO IL 17.12.2020**

Nr. adozione settore:

Nr. adozione generale:

Data adozione:

## Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 29/11/2022

Responsabile del Servizio Finanziario  
DOTT.SSA LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 29/11/2022